

Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini

STATUTO
della Conferenza Italiana
dei Frati Minori Cappuccini

Roma, febbraio 2005

Articolo 1 - Natura e costituzione della Conferenza

- 1.1 La Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini (CIMP Cap), costituita a norma delle Costituzioni, è l'unione permanente dei Ministri Provinciali dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini d'Italia.
- 1.2 La CIMP Cap ha sede in Roma, attualmente presso la Casa della Garbatella, in via Pomponia Grecina, 31. La sede della Conferenza può essere cambiata su proposta del Consiglio di Presidenza e con l'approvazione dell'Assemblea generale.
- 1.3 La Conferenza opera secondo un proprio *Statuto*, emanato dall'Assemblea generale CIMP Cap ed approvato dal Ministro generale con il consenso del Definitorio. Qualunque modifica del medesimo è di competenza dell'Assemblea generale e dovrà essere approvata dal Ministro generale con il consenso del Definitorio.

Articolo 2 - Finalità e competenze della CIMP Cap

- 2.1 La CIMP Cap ha le seguenti finalità:
 - a) eseguire i compiti ad essa affidati dalle Costituzioni, dalle Ordinazioni dei Capitoli generali, dagli Statuti propri o dal Ministro generale;
 - b) favorire ed incrementare la cooperazione e la collaborazione delle province cappuccine italiane tra di loro e con le altre Conferenze dell'Ordine, le altre Famiglie Francescane e, per quanto è possibile, con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), con la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (Cism) e con l'Unione delle Superiori Maggiori Italiane (Usmi);

- c)** trattare le questioni che riguardano la vita dell'Ordine in Italia, coordinare le attività, facilitare la soluzione di problemi comuni e promuovere l'unità di governo;
- d)** provvedere al bene comune dell'Ordine ed emanare norme particolari riguardanti l'Italia, le quali, perché abbiano vigore, devono essere approvate dai rispettivi Definitori provinciali e dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio;
- e)** promuovere la solidarietà tra le province italiane e tra quelle del continente europeo, individuando forme "aggiornate" di testimonianza quale segno profetico di rinnovamento della vita cristiana e la promozione della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato;
- f)** perseguire l'inculturazione del carisma francescano-cappuccino in Italia nel rispetto del nostro peculiare contesto storico e culturale;
- g)** essere strumento concreto ed efficace nel dialogo e nella collaborazione tra le province italiane e il governo centrale dell'Ordine;
- h)** favorire lo scambio di personale tra le province della CIMP Cap e, per quanto possibile, con le altre circoscrizioni e Conferenze, tenendo presente il bene generale dell'Ordine;
- i)** presentare, secondo l'opportunità, al Ministro generale alcuni frati di provata esperienza di vita e di governo, idonei ad animare la vita fraterna della Conferenza, a favorire un maggior collegamento tra le province e il governo dell'Ordine e a presiedere eventualmente i capitoli provinciali.

2.2 Le norme ordinarie riguardanti la vita della Conferenza si devono ritenere approvate quando, messe a votazione nell'Assemblea generale, avranno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti validi dell'Assemblea. Quelle straordinarie, invece, devono essere approvate dai rispettivi

Definitori provinciali e dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

La maggioranza dei due terzi dei voti validi dell'Assemblea decide volta per volta se una norma riguarda la vita ordinaria o straordinaria della Conferenza.

Articolo 3 - Organismi operativi della Conferenza

3.1 Nella Conferenza sono costituiti ed operano i seguenti organismi:

- a) l'Assemblea generale,
- b) il Consiglio di Presidenza,
- e) la Presidenza,
- d) la Segreteria,
- e) l'amministrazione,
- f) i Segretariati nazionali,
- g) le Fraternità dipendenti dalla Conferenza.

Articolo 4 - Assemblea generale

4.1 L'Assemblea generale della Conferenza è formata dai Ministri provinciali dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini d'Italia e dai Vicari provinciali che governano la Provincia a norma delle Costituzioni n° 12912 o da altri fratelli a ciò specificamente delegati.

4.2 L'Assemblea generale sarà convocata almeno due volte l'anno. Tutti i membri di diritto sono tenuti ad intervenire.

4.3 Il Ministro provinciale impedito ad intervenire viene sostituito di diritto dal rispettivo Vicario provinciale o, se anche questi fosse impedito, da altro fratello a ciò specificamente delegato.

4.4 I membri effettivi ed i loro rispettivi delegati esprimono voto deliberativo nelle decisioni che vengono prese dalla Conferenza.

I Vicari provinciali ed i sostituti, di cui al n° 4.3, non godono di voce passiva nelle elezioni. Godono invece di voce passiva i Ministri provinciali assenti ed i Vicari provinciali di cui al n° 4. 1.

4.5 L'Assemblea generale CIMP Cap è convocata dal Presidente della Conferenza, dopo aver ascoltato il Consiglio, ed è da lui presieduta.

Articolo 5 - Competenze dell'Assemblea generale

All'Assemblea generale compete:

- a) eleggere tra i membri della Conferenza, a norma del diritto comune, il Presidente della Conferenza, il Vicepresidente, i Consiglieri e due sostituti di questi ultimi;
- b) approvare ed aggiornare lo Statuto della Conferenza, lo Statuto Unico dei Segretariati e degli altri organismi della Conferenza;
- c) attuare quanto previsto dal presente Statuto agli articoli 1 e 2;
- d) nominare, su presentazione del Consiglio di Presidenza, il Segretario, il Vicesegretario e l'economista della Conferenza;
- e) determinare il contributo annuo che le Province verseranno al fondo sociale della Conferenza;
- f) deliberare la costituzione di fraternità nazionali dipendenti direttamente dalla Conferenza;
- g) esaminare ed approvare le relazioni e i programmi presentati annualmente dagli organismi della Conferenza;
- h) esaminare ed approvare la relazione amministrativa triennale, presentata dagli stessi organismi.

Articolo 6 - Costituzione e composizione del Consiglio di Presidenza

- 6.1 La Conferenza è presieduta da un Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, uno dei quali con l'incarico di Vicepresidente. Il Consiglio di Presidenza, eletto dall'Assemblea generale, dura in carica tre anni.
- 6.2 Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti, a norma del diritto comune, dall'Assemblea generale tra i membri della Conferenza aventi voce passiva. Il Vicepresidente verrà eletto, come sopra, tra i Consiglieri, e in virtù di tale elezione, diventa primo Consigliere.
- 6.3 L'assemblea inoltre, sempre a norma del diritto comune, eleggerà tra i membri della Conferenza due sostituti dei Consiglieri, i quali, in ordine di elezione, entrano a far parte del Consiglio, in sostituzione dei Consiglieri che durante il triennio venissero a decadere dal mandato. I medesimi sostituti entrano nel Consiglio in ordine successivo ai Consiglieri eletti all'inizio del triennio e restano in carica fino allo scadere del triennio già iniziato.
- 6.4 Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri, che al termine del triennio cessano dall'ufficio, possono essere nuovamente eletti.
- 6.5 Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri, che vengono a cessare dall'ufficio di Ministro provinciale, per ciò stesso cessano di essere membri della Conferenza e scadono dal rispettivo ufficio.
- 6.6 Se durante il triennio il Presidente cessa dall'ufficio, gli subentra il Vicepresidente. Qualora mancassero più di nove mesi alla naturale scadenza del triennio, l'Assemblea generale eleggerà un nuovo Presidente. Finché non sia avvenuta la elezione, l'Assemblea sarà presieduta dal

Vicepresidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di religione. Il Presidente eletto resta in carica fino allo scadere del triennio già iniziato.

- 6.7 Il Consiglio di Presidenza dovrà riunirsi almeno due volte l'anno e potrà essere convocato tutte le volte che, a giudizio del Presidente, sarà necessario od opportuno.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Presidenza

Al Consiglio di Presidenza compete:

- a)** mandare ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- b)** deliberare su questioni e materie ad esso demandate dall'Assemblea generale;
- c)** decidere la convocazione delle Assemblee generali, fissandone la data, la sede e l'ordine del giorno;
- d)** mantenere i rapporti con il governo generale dell'Ordine e con i vari organismi religiosi ed ecclesiali a carattere nazionale, soprattutto con le altre Famiglie francescane, con la Conferenza italiana dei superiori maggiori (Cism), con l'Unione delle superiori maggiori italiane (Usmi) e con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI);
- e)** organizzare e animare i vari settori operativi e coordinarne le attività;
- f)** proporre il Segretario, il Vicesegretario e l'economo della Conferenza all'Assemblea generale per la necessaria nomina;
- g)** nominare eventuali Commissioni di studio;
- h)** nominare i Direttori dei periodici della CIMP Cap;
- i)** nominare l'assistente ed il viceassistente nazionale Ofs-Gifra, dopo aver consultato il rispettivo Consiglio nazionale;

l) concedere, a norma del diritto comune e nostro particolare, la licenza per le spese straordinarie degli organismi dipendenti dalla Conferenza.

Articolo 8 - La Presidenza

8.1 La Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

8.2 Il Presidente, avvalendosi liberamente della collaborazione del Vicepresidente e del Segretario, dirige le attività della Conferenza.

In particolare al Presidente compete:

- a) rappresentare ufficialmente la Conferenza;
- b) convocare, sentito il Consiglio, l'Assemblea generale;
- c) convocare il Consiglio di Presidenza e fissarne la data, la sede e l'ordine del giorno;
- d) presiedere le sessioni dell'Assemblea generale, le riunioni del Consiglio di Presidenza, le Assemblee dei Segretariati nazionali;
- e) concedere la licenza per la convocazione delle Assemblee dei Segretariati nazionali;
- f) compiere la visita pastorale nelle fraternità nazionali dipendenti dalla Conferenza.

Articolo 9 - La Segreteria

9.1 Per svolgere la propria attività la Conferenza e il Consiglio di Presidenza si avvalgono di un Segretario, di un Vicesegretario e di un Economo che, per ragioni di ufficio, risiederanno a Roma, nella sede della Conferenza.

- 9.2 Il Segretario, il Vicesegretario e l'Economo sono proposti dal Consiglio di Presidenza all'Assemblea generale per la necessaria nomina. I medesimi scadono dall'ufficio insieme con il Consiglio, ma potranno di nuovo essere presentati e confermati.
- 9.3 Avvenuta la nomina, il Segretario partecipa alle sessioni dell'Assemblea generale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. Il Vicesegretario e l'Economo possono parteciparvi a discrezione del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.
- 9.4 È opportuno che il Segretario sia nominato guardiano della Casa, ove ha sede la Conferenza.

Articolo 10 - Competenze del Segretario e del Vicesegretario della Conferenza

- 10.1 Al Segretario della Conferenza, coadiuvato dal Vicesegretario, compete:
- a) dirigere la Segreteria della Conferenza;
 - b) redigere i verbali dell'Assemblea della Conferenza e delle riunioni del Consiglio di Presidenza;
 - c) diramare, dietro incarico del Presidente, le circolari di convocazione dell'Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio di Presidenza;
 - d) provvedere alla fedele esecuzione delle decisioni del Consiglio di Presidenza;
 - e) raccogliere ed ordinare il materiale della Segreteria in apposito archivio;
 - f) curare la pubblicazione degli *Atti della CIMP Cap* e di eventuali documenti studi commissionati dalla Conferenza o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - L'amministrazione

- 11.1 Allo scopo di provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, la Conferenza avrà un fondo sociale, costituito da un contributo annuo a carico di ogni singola Provincia italiana, da eventuali introiti per servizi prestati dagli Organismi della Conferenza stessa, da eventuali elargizioni di Enti o di privati.
- 11.2 L'entità del contributo annuo di ogni Provincia viene proposto all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza e approvato dall'Assemblea generale.
- 11.3 Il fondo sociale viene amministrato dall'economista sotto la responsabilità del segretario per le spese ordinarie e del Consiglio di Presidenza per le spese straordinarie.
- 11.4 L'economista presenta i registri di amministrazione: ogni due mesi al segretario, annualmente al Consiglio di Presidenza e al termine del triennio all'Assemblea generale in forma di relazione economica.

Articolo 12 - Le pubblicazioni della Conferenza

La Conferenza ha in proprietà e pubblica i seguenti periodici:

- a) *Atti Ufficiali della CIMP Cap*;
- b) *Notiziario dei Frati Cappuccini*, agenzia di informazione sulle attività dei Cappuccini italiani;
- c) *Italia francescana*, rivista culturale della Conferenza;
- d) *Continenti*, rivista di informazione e di animazione missionaria dei Cappuccini Italiani.

*Articolo 13 - Segretariati nazionali e servizio di assistenza
Ofs-Gifra*

- 13.1 La Conferenza provvede all'organizzazione dei vari settori di formazione e di attività dei Cappuccini d'Italia tramite appositi Segretariati nazionali e tramite il servizio d'Assistenza Ofs-Gifra: essi sono composti dai Segretari provinciali e dal Consiglio nazionale di ciascun settore, dagli Assistenti provinciali Ofs-Gifra e dal Consiglio nazionale per il servizio di Assistenza Ofs-Gifra.
- 13.2 L'Assemblea generale della Conferenza emanerà uno *Statuto giuridico* nel quale verranno precisate le finalità di ciascun Segretariato nazionale e del servizio dell'Assistenza nazionale Ofs-Gifra, le norme comuni riguardanti l'organizzazione interna, le attività dei medesimi, le eventuali particolarità organizzative.

Articolo 14 - Fraternità nazionali dipendenti direttamente dalla Conferenza

- 14.1 Il Consiglio di Presidenza, su deliberazione dell'Assemblea generale, potrà costituire fraternità nazionali per l'animazione dei settori di attività della Conferenza.
- 14.2 Lo stesso Consiglio, previo accordo con i rispettivi Ministri provinciali, designa i frati che compongono le fraternità nazionali, nomina i guardiani di esse ed assegna i compiti.
- 14.3 I frati che compongono le fraternità nazionali restano membri della Provincia di appartenenza. Tuttavia, perché essi possano meglio svolgere i compiti loro assegnati dalla CIMP Cap, a loro riguardo, il Presidente della Conferenza e il suo Consiglio hanno le stesse attribuzioni che competono al Ministro provinciale e al suo Definitorio.

Il presente Statuto è stato approvato dalla LXX Assemblea CIMP Cap, tenuta a Roma nei giorni 2-4 gennaio 1995, e dal Definitorio generale del nostro Ordine nella sessione plenaria del 7 aprile 1995.

